

Corte di Cassazione - Penale (E' colposa la condotta del medico che non effettua la diagnosi differenziale)



---

**Il fatto**

Un medico è stato condannato in primo grado per il reato di lesioni personali colpose causate ad un paziente che a seguito di un intervento chirurgico aveva subito danni fisici tali da non poter attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di quarantadue giorni, nonché postumi neurologici permanenti del linguaggio e della capacità di movimento. La Corte d'Appello, confermando la decisione del Tribunale, ha indotto il medico a proporre ricorso per cassazione.

**Il diritto**

I giudici del primo e secondo grado di giudizio hanno ritenuto che nell'esecuzione dell'intervento il medico avesse agito con imprudenza, imperizia e negligenza nell'osservanza, nell'applicazione e nell'adozione delle regole generali dell'ars medica; di fronte ad una sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, aveva mantenuto ferma l'erronea posizione diagnostica iniziale, causando così lesioni al paziente.

I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che è colposo l'atteggiamento di chi persiste nella valutazione precedentemente fatta, anche se viene posta in dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e da altre notizie comunque acquisite.

**Esito del giudizio**

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ed annullato la sentenza, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello. [Avv. Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)]

---

**Corte di Cassazione – Sez. IV Penale – Sent. n. 1716 del 14.01.2013**